

# L'argomento dell'intenzione del legislatore nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, anni 2014-2023. Uno studio empirico

The Argument of the Legislator's Intent in the Jurisprudence of the Joint Sections of the Civil Court of Cassation, years 2014-2023. An Empirical Study

LEONARDO MARCHETTONI

Università Bocconi di Milano.

E-mail: [leonardo.marchettoni@unibocconi.it](mailto:leonardo.marchettoni@unibocconi.it)

## ABSTRACT

Il progetto di ricerca “Looking for Legislative Intent in Judicial Reasoning: An Empirical Account” mira a studiare l’uso dell’argomento dell’Intenzione del Legislatore (IdL) nelle Corti apicali italiane attraverso un’analisi empirica delle sentenze pubblicate tra il 2014 e il 2023. Questo articolo presenta i risultati specifici relativi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile nel periodo indicato. Dopo aver formulato alcune considerazioni relative all’epistemologia della ricerca empirica nell’ambito delle scienze sociali, verranno illustrati gli assunti teorici di partenza che hanno guidato questa ricerca. Successivamente, verranno descritte le procedure seguite e verranno illustrati alcuni risultati ottenuti, sia attraverso l’analisi quantitativa, sia attraverso l’analisi qualitativa di alcune pronunce ritenute particolarmente interessanti. Nell’ultima parte del lavoro, si accennerà ad alcune ipotesi teoriche che potrebbero essere d’aiuto nella spiegazione dei risultati.

The research project “Looking for Legislative Intent in Judicial Reasoning: An Empirical Account” aims to study the use of the Legislator’s Intent (IdL) argument in Italian apex courts through an empirical analysis of rulings published between 2014 and 2023. This article presents specific results concerning the jurisprudence of the Joint Sections of the Civil Court of Cassation during the specified period. After formulating some considerations relating to the epistemology of empirical research in the social sciences, the theoretical assumptions that guided this research will be illustrated. Subsequently, the procedures followed will be described and some of the results obtained will be illustrated, both through quantitative analysis and through qualitative analysis of some judgments considered particularly interesting. In the last part of the paper, some theoretical hypotheses that could help explain the results will be mentioned.

## KEYWORDS

intenzione del Legislatore, ragionamento giuridico, Corte di Cassazione, ricerca empirica, epistemologia delle scienze sociali

legislative intent, legal reasoning, Court of Cassation, empirical research, epistemology of social sciences

# L'argomento dell'intenzione del legislatore nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, anni 2014-2023. Uno studio empirico

LEONARDO MARCHETTONI

1. *Introduzione* – 2. *Considerazioni epistemologiche* – 3. *Assunti teorici di partenza* – 4. *Descrizione delle procedure seguite* – 4.1. *Selezione delle sentenze da analizzare* – 4.2. *Analisi delle sentenze* – 5. *Risultati ottenuti* – 5.1. *Analisi quantitativa* – 5.2. *Analisi qualitativa* – 6. *Interpretazione dei risultati* – 7. *Conclusioni*.

## 1. *Introduzione*

Il progetto Prin “Looking for Legislative Intent in Judicial Reasoning: An Empirical Account” è un progetto empirico che si propone di mappare l’uso che le Corti apicali italiane fanno dell’argomento dell’Intenzione del Legislatore (IdL) attraverso l’analisi di un campione statistico di sentenze pubblicate nel decennio 2014-2023<sup>1</sup>.

In questo lavoro mi accingo a illustrare alcuni risultati ottenuti nell’ambito del progetto. Più in particolare, l’articolo presenta i risultati relativi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, negli anni 2014-2023. Per quanto l’analisi delle pronunce di questa autorità sia stata effettuata unicamente dall’estensore di queste pagine, è opportuno sottolineare che la fisionomia complessiva del progetto e un gran numero di scelte metodologiche e contenutistiche sono maturate all’interno di un lavoro di squadra che si è rivelato estremamente proficuo.

Il contenuto del presente articolo è il seguente. Dopo aver formulato alcune considerazioni relative all’epistemologia della ricerca empirica nell’ambito delle scienze sociali, verranno illustrati gli assunti teorici di partenza che hanno guidato questa ricerca. Successivamente, verranno descritte le procedure seguite e verranno illustrati alcuni risultati ottenuti, sia attraverso l’analisi quantitativa, sia attraverso l’analisi qualitativa di alcune pronunce ritenute particolarmente interessanti. Nell’ultima parte del lavoro, si accennerà ad alcune ipotesi teoriche che potrebbero essere d’aiuto nella spiegazione dei risultati.

## 2. *Considerazioni epistemologiche*

Come si è detto, il progetto “Looking for Legislative Intent in Judicial Reasoning: An Empirical

\* L’autore ringrazia i partecipanti al progetto “Looking for Legislative Intent in Judicial Reasoning: An Empirical Account” per molte utili occasioni di incontro e di discussione. In particolare, ringrazia Damiano Canale e Giovanni Tuzet, che hanno seguito più da vicino la stesura di queste pagine. Infine, ringrazia due anonimi referees di *Diritto & Questioni Pubbliche*. Questa ricerca è stata finanziata dall’Unione Europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP J53D23006110001, Bando PRIN 2022 prot. 2022ZPA2N4.

<sup>1</sup> Il progetto coinvolge cinque università italiane: Università Bocconi (capofila, *Principal Investigator* Damiano Canale), Università di Brescia, Università di Milano Statale, Università di Siena e Università di Venezia. Nell’analisi delle sentenze è stato perseguito un approccio il più possibile obiettivo. Per quanto l’assoluta obiettività e avalutatività siano ovviamente inattinibili, si è cercato di adottare criteri di indagine intesi a minimizzare gli elementi di variabilità individuale.

Account” è un progetto empirico nell’ambito delle scienze sociali. Per coglierne la specificità si richiamano qui alcune elementari assunzioni epistemologiche. L’obiettivo non è ovviamente quello di presentare un inventario di principi cui la ricerca nelle scienze sociali si deve attenere ma quello di esplicitare una serie di assunti rilevanti per la nostra indagine.

L’evoluzione dell’epistemologia post-empirista nel secondo dopoguerra è segnata da una cesura rispetto al positivismo logico. A partire dagli anni Cinquanta, il paradigma neopositivistico – fondato sull’idea che la conoscenza scientifica proceda per accumulo lineare di dati verificabili – viene progressivamente sostituito da modelli che riconoscono la storicità della conoscenza. Le riflessioni di Thomas Kuhn, Imre Lakatos e Paul Feyerabend evidenziano che le teorie scientifiche non si susseguono per mera falsificazione, come sostenuto da Karl Popper, ma si trasformano entro comunità disciplinari che condividono linguaggi, valori e criteri di rilevanza. L’epistemologia post-empirista introduce così una concezione dinamica della scienza, in cui la verità non rappresenta un punto d’arrivo assoluto ma una costruzione intersoggettiva fondata su pratiche di giustificazione<sup>2</sup>. Questo mutamento incide anche sulle scienze sociali, che si configurano come campi di indagine nei quali la dimensione interpretativa è ineliminabile<sup>3</sup>.

Naturalmente, questo complesso di trasformazioni tocca quasi ogni ambito della riflessione in merito alla pratica scientifica: la rivalutazione del ruolo dei valori in rapporto all’indagine scientifica<sup>4</sup>; lo statuto delle leggi scientifiche, fra l’aspirazione a formulare teorie generalizzabili e l’importanza di comprendere le specificità legate ai contesti particolari<sup>5</sup>; i limiti del realismo (in particolare nell’ambito della ricerca nelle scienze sociali<sup>6</sup>); la revisione del concetto di oggettività<sup>7</sup>. Tuttavia, per quanto concerne la nostra ricerca, gli aspetti più rilevanti riguardano il rapporto tra teoria, osservazione ed esperimento.

In generale, l’epistemologia post-empirista ha riconosciuto che non è possibile operare una netta demarcazione tra concetti teorici e concetti osservazionali, con la conseguenza che il momento sperimentale e osservativo non può essere visto come un’istanza di verifica obiettiva delle ipotesi teoriche<sup>8</sup>. Non esiste un linguaggio osservativo neutro o indipendente dalla teoria. Ciò che percepiamo e il modo in cui lo descriviamo dipendono sia dall’input sensoriale che dalle teorie accettate. Tuttavia, questa dipendenza non preclude la possibilità del controllo empirico e dell’apprendimento oggettivo. Questa assunzione vale a maggior ragione per le scienze sociali, nelle quali non interviene, se non in parte marginale, la mediazione di un linguaggio tecnico e del simbolismo matematico<sup>9</sup>.

Sempre in una prospettiva post-positivista, il ruolo dell’esperimento non consiste nel verificare o falsificare una volta per tutte una qualche teoria ma piuttosto nel fornire elementi per elaborare nuove versioni della teoria stessa, che consentano predizioni e spiegazioni sempre più accurate<sup>10</sup>. In particolare, le scienze sociali non fondano la loro validità su esperimenti controllati o predizioni puntuali, bensì sulla capacità esplicativa e comprensiva dei loro modelli. Le teorie nelle scienze sociali – e, fra queste, anche le teorie dell’interpretazione giuridica – mirano a fornire schemi concettuali che permettano di comprendere il senso delle azioni umane, più che di prevederne con esattezza l’esito. La nozione di spiegazione si arricchisce quindi di una compo-

<sup>2</sup> Fra le molte risorse utili per ricostruire questa storia, si può vedere KUIPERS 2007.

<sup>3</sup> Per una visione d’insieme delle problematiche connesse alla ricerca nelle scienze sociali, si possono vedere i saggi contenuti in MCINTYRE, ROSENBERG (eds.) 2017.

<sup>4</sup> DOUGLAS 2011.

<sup>5</sup> Sullo statuto delle leggi scientifiche nelle scienze sociali, vedi REISS 2017.

<sup>6</sup> Vedi HARP, KHALIFA 2017.

<sup>7</sup> Vedi MONTUSCHI 2017. In particolare, sul problema dell’oggettività in rapporto al diritto, vedi MARCHETTONI 2023.

<sup>8</sup> Vedi BONIOLO, VIDALI 2003, cap. II.

<sup>9</sup> In relazione a questo plesso di problemi, continuo a ritenere particolarmente stimolante il modello “reticolare” del rapporto tra teoria e osservazione introdotto negli anni Settanta del secolo scorso da Mary Hesse – HESSE 1974 – e sviluppato in Italia da Paolo Parrini e Roberta Lanfredini – PARRINI 1998; LANFREDINI 2024.

<sup>10</sup> Vedi BONIOLO, VIDALI 2003, capp. 4-5.

nente ermeneutica: spiegare significa anche rendere intelligibile, ricostruendo le ragioni che orientano i comportamenti e le istituzioni<sup>11</sup>.

Quest'ultimo punto possiede una particolare rilevanza per il tipo di indagine cui ci siamo dedicati: in una prospettiva post-empirista, la ricerca nelle scienze sociali è essa stessa uno strumento che affina la comprensione delle pratiche, guidandone allo stesso tempo gli aggiustamenti<sup>12</sup>. In questo senso, descrizione e prescrizione si presentano come strettamente intrecciate: la ricerca nelle scienze sociali abita uno spazio in cui le dimensioni descrittiva e prescrittiva interagiscono dinamicamente. Essa fornisce approfondimenti empirici sul funzionamento dei sistemi sociali, dando al contempo forma a dibattiti su come questi sistemi dovrebbero essere strutturati o migliorati.

Il rilievo di questo plesso problematico apparirà nella sua evidenza a proposito del nesso che lega l'attività di costruzione della griglia teorica per la raccolta dei dati e l'attività di raccolta stessa.

### 3. Assunti teorici di partenza

Come è stato evidenziato nella sezione precedente, ogni ricerca empirica viene costruita a partire da alcune convinzioni teoriche che si intende mettere alla prova. Per questo motivo, è opportuno esplorare da subito le nostre assunzioni di partenza. Non è questa certo la sede per una rassegna neppure sommaria degli orientamenti intorno all'argomento IdL. Sarà sufficiente dare conto dell'impostazione che ha guidato la progettazione della ricerca e la definizione delle categorie osservabili<sup>13</sup>.

Come è noto, l'argomento IdL trova la sua base normativa nell'art. 12, comma 1 del Codice civile, che, nel disciplinare l'interpretazione della legge, stabilisce: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Secondo Damiano Canale e Giovanni Tuzet la funzione dell'argomento IdL è quella di porre rimedio a un difetto di determinatezza della legge, nel senso che il riferimento all'intenzione del legislatore consente di discriminare tra diverse norme astrattamente riconducibili a una medesima disposizione<sup>14</sup>. Questa osservazione si lega alla considerazione, già avanzata da Riccardo Guastini, secondo cui l'impiego dell'argomento è particolarmente calzante, quando si vuole accreditare un'interpretazione diversa da quella letterale<sup>15</sup>. Secondo Giorgio Pino la «matrice culturale dell'argomento è di tipo imperativistico: rimanda all'idea che la legge sia identificabile con una manifestazione di volontà di un sovrano». In questo senso, la legge può essere concettualizzata come un comando emanato dall'autorità sovrana, comando di cui bisogna ricavare il contenuto attraverso un'indagine sulle intenzioni/volontà del legislatore. D'altra parte, dal momento che la sovranità appartiene al *demos*, l'argomento può anche essere associato ai valori della democrazia e della separazione dei poteri<sup>16</sup>.

L'argomento IdL si presenta in diverse varianti, le quali dipendono dalle accezioni di “intenzione” e di “legislatore” di volta in volta considerate. Per quanto riguarda le diverse accezioni di

<sup>11</sup> In particolare, sul ruolo degli esperimenti nelle scienze sociali, vedi GUALA 2011.

<sup>12</sup> Come Hesse stessa ammette, questa circostanza introduce un'ulteriore difficoltà per l'epistemologia delle scienze sociali, dal momento che il carattere interattivo del nesso tra teoria e mondo sociale comporta che quest'ultimo può essere modificato dal processo di raccolta dei dati o dall'adozione stessa delle categorie teoriche da parte degli attori sociali. Ciò significa che l'input empirico diventa, in parte, un prodotto dell'apprendimento, rendendo problematico il concetto di “validità esterna”. Su questi temi vedi i saggi raccolti in HESSE 1980.

<sup>13</sup> Coerentemente con la natura di questo lavoro verranno forniti soltanto alcuni riferimenti a opere che trattano l'argomento dell'interpretazione giudiziale dalla prospettiva della filosofia del diritto. I lavori che sono stati utilizzati per elaborare il quadro teorico che fa da sfondo all'implementazione della ricerca sono i seguenti GUASTINI 1993; GUASTINI 2011; DICIOTTI 1999; CHIASSONI 2007; VELLUZZI 2013; CANALE, TUZET 2020; PINO 2021.

<sup>14</sup> Vedi CANALE, TUZET 2020, 99.

<sup>15</sup> Vedi GUASTINI 2011, 272.

<sup>16</sup> Cfr. PINO 2021, 282.

“intenzione”, in letteratura si distingue abitualmente fra:

1. *Intenzione semantica*. Si concentra sul significato dei termini utilizzati nella disposizione.
2. *Intenzione teleologica*. Riguarda lo scopo o l’obiettivo che il legislatore intendeva raggiungere<sup>17</sup>.

Invece, per quanto riguarda il tipo di legislatore considerato, è possibile distinguere:

1. *Legislatore storico*. L’autorità responsabile della stesura della legge<sup>18</sup>.
2. *Legislatore ideale*. Un legislatore ipotetico, connotato da razionalità o giustizia che legifera in modo ottimale, spesso utilizzato contrapponendolo al legislatore storico.

Se il riferimento al legislatore storico realizza la variante più propriamente psicologica dell’argomento IdL, l’appello al legislatore ideale realizza invece una sorta di “oggettivazione” dei criteri di razionalità e di giustizia propri dell’interprete che permette di valicare la lettera della legge

3. *Legislatore attuale*. L’autorità attualmente in carica, talvolta invocata per sostenere una reinterpretazione alla luce dei contesti moderni.

Infine, per quanto riguarda i contesti, è possibile distinguere:

1. *Intenzione fattuale*. In questo caso la ricerca dell’IdL insiste su uno scenario coincidente con il mondo attuale e si applica a fattispecie effettivamente disciplinate dalla legge.
2. *Intenzione controfattuale*. La ricerca dell’IdL si applica a fattispecie non disciplinate dalla legge, entro uno scenario controfattuale, che prende in considerazione il comportamento ipotetico del legislatore storico o di un legislatore ideale in un mondo alternativo a quello attuale<sup>19</sup>.

Come osserva Guastini, mentre il ricorso all’IdL nei contesti fattuali è idoneo soprattutto a suggerire un’interpretazione diversa da quella letterale, l’argomento IdL controfattuale è in sostanza una tecnica per colmare le lacune. A questa sottovariante “produttiva” – se il legislatore disciplinasse/avesse disciplinato la materia lo farebbe/avrebbe fatto diversamente, pertanto la materia va disciplinata diversamente dal caso generale – si può accostare una sottovariante negativa, o *a contrario* – se il legislatore volesse/avesse voluto disciplinare la materia lo farebbe/avrebbe fatto (ma non lo fa/ha fatto), pertanto si applica la disciplina generale<sup>20</sup>. In generale, l’argomentazione nei contesti controfattuali pone rilevanti problemi di controllabilità – dal momento che nella logica classica e intuizionista vale il principio *ex falso sequitur quodlibet*, come si fa a decidere se un condizionale la cui premessa è falsa è impiegato validamente<sup>21</sup> – che rischiano di spalancare la strada all’arbitrio dell’interprete<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> All’intenzione semantica e teleologica Canale e Tuzet aggiungono anche un’intenzione sistematica, relativa alla collocazione della disposizione all’interno dell’ordinamento giuridico. Vedi CANALE, TUZET 2020, 101.

<sup>18</sup> La ricostruzione dell’intenzione del legislatore storico incorre in problemi di difficile risoluzione: (a) problema ontologico – qual è lo statuto ontologico delle intenzioni del legislatore; (b) problema epistemico – in che modo veniamo a conoscenza delle intenzioni del legislatore; (c) problema di astrazione – a quale livello di astrazione va formulata l’intenzione legislativa; (d) problema politico – perché dovremmo seguire l’intenzione del legislatore storico quando essa confligge con quella del legislatore attuale.

Vedi CANALE, TUZET 2020, 105-108. Recentemente, Richard Ekins ha tentato di superare queste difficoltà facendo appello alle teorie dell’intenzionalità collettiva. Cfr. EKINS 2012.

<sup>19</sup> Riprendo la dicotomia intenzione fattuale/intenzione controfattuale da Guastini: cfr. GUASTINI 2011, 275-76.

<sup>20</sup> Cfr. CANALE, TUZET 2020, 103-05.

<sup>21</sup> Il corposo dibattito filosofico in tema di condizionali controfattuali testimonia questa difficoltà. Vedi STARR 2022.

<sup>22</sup> Più specificamente, sulle difficoltà dell’argomento IdL controfattuale, vedi CANALE, TUZET 2014.

Incrociando le due accezioni di “intenzione” e le tre accezioni di “legislatore” e i due contesti fattuale/controfattuale, si ottengono in totale dodici varianti che astrattamente l’argomento IdL può assumere. Dal momento però che l’intenzione controfattuale può presentarsi in due sottospecie distinte al conteggio vanno aggiunte altre sei varianti, per un totale di diciotto. Tuttavia, sarebbe impossibile concepire l’applicazione in un contesto fattuale di un argomento IdL che chiamasse in causa un legislatore ideale o attuale, dal momento che ragionare intorno al comportamento di un legislatore ideale (o attuale in un caso non effettivamente disciplinato) può avvenire soltanto in un contesto controfattuale. Pertanto, in concreto, le varianti possibili sono soltanto quattordici – due fattuali e dodici controfattuali<sup>23</sup>.

#### *4. Descrizione delle procedure seguite*

Di seguito verrà fornito un sintetico resoconto delle procedure seguite. Per una descrizione più estesa, si rinvia alle *Linee guida alla compilazione della griglia di analisi*, che verranno rese disponibili sul sito del Progetto.

##### *4.1. Selezione delle sentenze da analizzare*

In ogni ricerca empirica i momenti essenziali della fase di raccolta dei dati consistono nell’individuazione della popolazione che sarà il target della ricerca, nella selezione delle osservazioni da compiere e nella formazione del dataset<sup>24</sup>.

Nel caso che ci occupa la popolazione, costituita da sentenze delle autorità considerate è stata individuata attraverso l’impiego di 23 chiavi di ricerca, elementi potenzialmente permeabili ai bias teorici. Questo passaggio si è reso necessario per ridurre la numerosità dell’insieme di partenza – nel nostro caso le centinaia di migliaia di sentenze prodotte dalle corti indagate – ma presenta senz’altro alcune criticità che si rende opportuno esplicitare. Va detto chiaramente, infatti, che la riduzione della popolazione di partenza tramite l’impiego di chiavi di ricerca fornisce nel migliore dei casi un limite inferiore della consistenza numerica del fenomeno da indagare, dal momento che è possibile che una parte degli eventi significativi per l’indagine non siano stati catturati.

L’individuazione delle sentenze da analizzare è avvenuta attraverso una ricerca effettuata sulla banca dati *One LEGALE* immettendo 23 chiavi di ricerca nel formato <parola1 NEAR/5 parola2>, dove l’ordine in cui si presentano le due parole è indifferente<sup>25</sup>. Tutte le sentenze che riportavano al loro interno una o più delle chiavi di ricerca sono state incluse nel campione.

Sono stati così prodotti sette files aggregati, depurati dei duplicati, corrispondenti alle sette Autorità la cui prassi è stata oggetto di indagine<sup>26</sup>. I sette files contengono in totale oltre 28.000 sentenze. In particolare, il file relativo alla Corte di Cassazione Civile – Sezioni Unite, di cui stiamo attualmente trattando, contiene 564 sentenze.

<sup>23</sup> Diversamente Chiassoni enumera non meno di nove varianti, ottenute, tuttavia incrociando criteri differenti da quelli cui qui si è fatto riferimento. Cfr. CHIASSONI 2007, 88-90.

<sup>24</sup> EPSTEIN, DAVIS 2014, 64 ff.

<sup>25</sup> Le chiavi di ricerca impiegate sono le seguenti: <volontà legislatore>, <intenzione legislatore>, <intenzioni legislatore>, <scopo legislatore>, <obiettivo legislatore>, <proposito legislatore>, <intento legislatore>, <finalità legislatore>, <finalità riforma>, <intenzione riforma>, <scopo riforma>, <obiettivo riforma>, <intento riforma>, <volontà novella>, <intenzione novella>, <intento novella>, <legislatore voluto>, <legislatore inteso>, <scelta legislatore>, <assemblea costituente>, <revisione costituzionale>, <legislatore intende>, <scelta politica>.

<sup>26</sup> Corte Costituzionale, Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, Corte di Cassazione Civile – Sezioni Unite, Corte di Cassazione Penale – Sezioni Unite, Consiglio di Stato – altre sezioni, Corte di Cassazione Civile – altre sezioni, Corte di Cassazione Penale – altre sezioni.

## 4.2. Analisi delle sentenze

I dati ricavati dalle sentenze da analizzare sono stati registrati su un'apposita griglia ricavata su un foglio Excel. In particolare, per ciascun argomento censito, sono stati annotati, oltre ai riferimenti anagrafici alla sentenza nella quale esso è contenuto, i dati relativi al soggetto che introduce l'argomento, al suo oggetto, all'uso che ne viene fatto, al tipo di intenzione, alla fonte, giustificazione e peso dell'argomento, sulla base delle distinzioni elaborate dalla letteratura secondaria ed esposte nella sezione precedente.

Per quanto riguarda l'uso dell'argomento, si è distinto tra: argomenti *interpretativi*, argomenti *solo menzionati* e *falsi positivi*. Ciascuno degli argomenti considerati cade in una e una sola di queste categorie. L'argomento si considera *interpretativo* nei casi in cui l'Autorità giudicante introduce un nuovo argomento IdL o si appropria di un argomento IdL introdotto da altro soggetto. Tipicamente, l'argomento interpretativo non costituisce un elemento accessorio ma è parte integrante dell'iter argomentativo del giudicante. Si parla invece di argomenti *solo menzionati* per designare i casi in cui l'Autorità giudicante fa riferimento a un argomento IdL introdotto da altro soggetto senza che esso diventi parte integrante dell'iter argomentativo del giudicante: un argomento IdL si considera solo menzionato nei casi in cui l'Autorità giudicante fa riferimento a un argomento introdotto da altro soggetto senza appropriarsene<sup>27</sup>. Infine, i *falsi positivi* ricorrono in quei casi nei quali l'impiego delle parole che compongono la chiave di ricerca non è evidentemente collegato all'attribuzione di intenzioni al legislatore<sup>28</sup>. Argomenti solo menzionati e falsi positivi si differenziano per il fatto che solo nel primo caso

Per quanto riguarda il peso dell'argomento, si è deciso di distinguere tra argomenti: *determinanti*, argomenti non accompagnati da altri argomenti in quanto ritenuti sufficienti a dimostrare l'assunto interpretativo o comunque imprescindibili nella ricostruzione dell'iter argomentativo del giudicante; *concorrenti*, argomenti accompagnati da altri argomenti – letterali, teleologici, sistematici, per principi, ecc. – aventi una rilevanza pari o superiore<sup>29</sup>; *respinti*, argomenti che il giudicante ritiene soccombano ad altre strategie argomentative.

Da ultimo, vale la pena di ricordare che la definizione dei contenuti della griglia che deve raccogliere i risultati delle osservazioni riveste un'importanza decisiva, alla luce delle considerazioni svolte nella sezione 2. in relazione al nesso tra osservazione e teoria. Da un lato, infatti, la fisionomia della griglia riflette inevitabilmente l'approccio teorico seguito. Dall'altro, li-

<sup>27</sup> È opportuno precisare che gli argomenti introdotti dal ricorrente, dal P.M. o da altra Autorità possono incontrare sorti differenti. In molti casi essi non vengono ripresi nel prosieguo della sentenza, rimanendo così “Argomenti solo menzionati”. In alcuni casi, tuttavia, essi rivestono un ruolo attivo nell’iter argomentativo del giudicante e vengono considerati “Argomenti interpretativi”.

<sup>28</sup> In generale, i falsi positivi, sono situazioni nelle quali non è possibile rintracciare alcun argomento IdL. Ciò può verificarsi perché la chiave di ricerca è stata usata in modo generico per indicare il contenuto della legge in astratto, senza alcun riferimento a una norma specifica e senza la costruzione di un argomento – es. Cass. Civ. SU, sent. n. 10078/2023: «Il Consiglio di Stato, [...] avrebbe deciso, in violazione delle disposizioni richiamate in rubrica, in base a norme da esso stesso prodotte, sostitutive della volontà del legislatore ...»; o perché non sussiste connessione fra i due termini che formano la chiave di ricerca – es. Cass. Civ. SU, sent. n. 1914/2016: «... indirettamente ricavabili dal sistema delineato in proposito dal legislatore»; oppure ancora perché l’impiego delle chiavi di ricerca avviene nell’ambito di una citazione dell’art. 12 cc, senza che nessun argomento IdL venga sviluppato – es. Cass. Civ. SU, sent. n. 18984/2017: «Sostiene il ricorrente che vi è stata un’erronea applicazione della vecchia normativa in materia di sospensione cautelare con violazione della previsione dell’art. 12 preleggi, secondo il quale non si può attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

<sup>29</sup> Può essere utile ricorrere alla distinzione tra argomenti “a catena” e argomenti “a fune” introdotta in CANALE, TUZET 2020, 71-72. Gli argomenti determinanti corrisponderebbero a singoli anelli di una catena argomentativa, mentre gli argomenti concorrenti corrisponderebbero a singole fibre entro un argomento “a fune”.

mitando l'ambito dei dati osservativi che possono essere registrati, influenza anche i risultati che possono essere ottenuti.

## 5. Risultati ottenuti

Qui di seguito verranno presentati i risultati ottenuti al termine del processo di analisi delle pronunce della Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, degli anni 2014-2023.

### 5.1. Analisi quantitativa

#### a) Popolazione analizzata

Il primo dato da evidenziare riguarda la popolazione complessiva che è stata il nostro oggetto di ricerca: la Corte nel periodo considerato ha depositato 3.372 sentenze, 3.125 ordinanze e 3 ordinanze di rimessione, per un totale di 6.500 provvedimenti (Fig. 1a). Di questa popolazione di partenza, le nostre chiavi di ricerca hanno intercettato 565 provvedimenti: 402 sentenze, 161 ordinanze e 2 ordinanze di rimessione (Fig. 1b). Da questi valori, detratti i falsi positivi e gli argomenti soltanto menzionati si ottengono 337 provvedimenti in cui è impiegato l'argomento IdL: 254 sentenze, 82 ordinanze e una ordinanza di rimessione, rispettivamente il 7,5%, il 2,6% e il 33,3% del totale (Fig. 1c). È opportuno ricordare che questi valori rappresentano un limite inferiore rispetto ai valori reali, dal momento che le chiavi di ricerca impiegate non hanno verosimilmente colto tutti gli argomenti IdL presenti nel *corpus* giurisprudenziale.




Fig. 1a: Numero totale dei provvedimenti emessi nel periodo 2014-2023




Fig. 1b: Popolazione analizzata




Fig 1c: Rapporto tra il numero totale dei provvedimenti e i provvedimenti che riportano argomenti interpretativi

### b) Argomenti interpretativi

Dal momento che in una singola sentenza possono ricorrere più argomenti IdL il numero complessivo degli argomenti è più elevato di quello delle sentenze, attestandosi a 768 unità: 444 argomenti interpretativi, 204 argomenti solo menzionati e 120 falsi positivi.




Fig. 2a: Distribuzione di tutti gli argomenti

Nel seguito, prenderò in considerazione soltanto i dati relativi agli argomenti interpretativi. La scelta si basa sulla seguente considerazione: gli argomenti solo menzionati si riferiscono ad argomenti IdL sviluppati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, da altra autorità oppure da altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo. Pertanto, essi potrebbero già figurare nel campione da analizzare. Se venissero considerati argomenti già inclusi nel campione alcuni argomenti potrebbero essere conteggiati due volte. Per questo motivo, sembra preferibile non includerli nel conteggio, concentrandosi unicamente sugli argomenti interpretativi.

Di tutti gli argomenti interpretativi censiti, quelli considerati concorrenti sono 300 – 237 sentenze, 61 ordinanze e 2 ordinanze di rimessione –, quelli determinanti sono 81 – 60 sentenze, 19 ordinanze e 2 ordinanze di rimessione e quelli respinti sono 63 – 52 sentenze e 11 ordinanze – (Fig. 2b).




Fig. 2b: Distribuzione degli argomenti interpretativi

Vale la pena di sottolineare che la distinzione tra argomenti concorrenti e argomenti determinanti è spesso sottile, dipendendo dal modo in cui viene ricostruito il percorso argomentativo della Corte e da quali presupposti si ritengono indispensabili per il suo successo.

Come si può vedere, oltre due terzi degli argomenti censiti sono stati qualificati come concorrenti. Tuttavia, la categoria degli argomenti concorrenti risulta abbastanza variegata. Una frazione consistente è rappresentata quegli usi che propongo di denominare “a bassa intensità”, vale a dire quelle situazioni nelle quali il giudicante ha impiegato le chiavi di ricerca in una maniera che astrattamente potrebbe veicolare il riferimento all’IdL ma che nella sostanza è dichiarativa del contenuto testuale della disposizione<sup>30</sup>.

Il numero di argomenti a bassa intensità nel senso specificato è alto: 83, pari al 27,7% del totale degli argomenti concorrenti.

Tipicamente, gli argomenti IdL a bassa intensità sono contraddistinti dal fatto che l’inten-

<sup>30</sup> Si tratta di situazioni in cui le chiavi di ricerca ricorrono in contesti nei quali sussiste un astratto riferimento alle intenzioni del legislatore ma quel riferimento è del tutto generico e si risolve in una prestazione sostanzialmente dichiarativa del contenuto della legge. Per esempio, in Cass. Civ. SU, sent. n. 32914/2022 si dice che: «Già per effetto della L. n. 74 del 1987, artt. 8 e 23, di modifica della L. n. 898 del 1970, si è previsto che, nel procedimento di divorzio come in quello di separazione, “per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva”, anticipandosi la scelta poi operata dal legislatore in via generale nel nuovo testo dell’art. 282 c.p.c.» Qui, a rigore si attribuisce al legislatore della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 33, di riforma dell’art. 282 c.p.c. una scelta e dunque una specifica intenzione; tuttavia, la locuzione è utilizzata per introdurre il contenuto del nuovo art. 282.

zione è di tipo comunicativo, mentre non sono indicate né la *Fonte*, né la *Giustificazione*. In pratica, essi sono concettualmente vicini ai falsi positivi e non forniscono molte informazioni per sviluppare una teoria dell'impiego dell'argomento IdL.

Agli argomenti concorrenti a bassa intensità possono essere accostati gli argomenti respinti. Si tratta di argomenti proposti da un soggetto diverso dal giudicante o dal giudicante stesso per anticipare una possibilità interpretativa che si intende scartare, dal momento che da essi, per come vengono riferiti dal giudicante, è difficile estrarre informazioni interessanti.

Utilizzando la distinzione tra argomenti interpretativi a bassa intensità e non a bassa intensità, si ottiene la partizione illustrata in Fig. 2c.




Fig. 2c: Distribuzione degli argomenti interpretativi

### c) *Tipo di legislatore*

Il giudizio riguardo al *Tipo di legislatore* si riferisce a quale tipo di soggetto il collegio giudicante abbia imputato l'intenzione o la volontà che è in discussione. Può trattarsi di un “Legislatore storico”, di un “Legislatore attuale” o di un “Legislatore ideale”, secondo la tassonomia che si è illustrata nella terza sezione. Da un punto di vista metodologico, la decisione riguardo al tipo di legislatore è solitamente non problematica, dal momento che dal testo della sentenza si può ricavare in maniera pressoché immediata in quali circostanze il collegio giudicante impieghi la parola “legislatore” per riferirsi all'autore della legge e in quali invece abbia in mente una figura più astratta.

L'opzione largamente prevalente si è rivelata quella del “Legislatore storico”, che ricorre in 419 casi – 76 argomenti determinanti, 282 argomenti concorrenti e 61 argomenti respinti –, pari al 94,4%, mentre l'opzione “Legislatore ideale” si incontra 25 volte – 5 argomenti determinanti, 19 argomenti concorrenti e 2 argomenti respinti – pari al 5,6%. L'opzione “Legislatore attuale” non è stata mai rintracciata: in nessuna occasione il giudicante si è spinto a congetturare cosa avrebbe fatto il legislatore in carica se si fosse trovato nella situazione in esame.

In altre parole, nella quasi totalità dei casi, il giudicante ha utilizzato il sintagma “il legislatore” per riferirsi all’autore della legge. Il riferimento a un legislatore idealizzato, distinto dall’autorità che ha approvato la legge ricorre soltanto nelle argomentazioni controfattuali, in cui la figura del legislatore non può essere evidentemente quella dell’autore della legge.

#### d) *Tipo di intenzione*

Nella colonna “Tipo di intenzione”, sono state previste di nuovo tre opzioni: “Intenzione comunicativa”, “Intenzione teleologica” e “Intenzione controfattuale”, in stretta aderenza alle distinzioni già sviluppati dalla letteratura secondaria. Sempre da un punto di vista metodologico, anche l’identificazione del tipo di intenzioni si presenta generalmente non problematica per l’interprete che analizza l’impiego dell’argomento IdL.

Si è ritenuto che l’“Intenzione comunicativa” sia presente ognualvolta si attribuisce al legislatore un’intenzione inherente alla chiarificazione del testo della legge, regolamento, ecc. L’“Intenzione teleologica”, invece, è l’intenzione attinente al conseguimento di un obiettivo al cui raggiungimento è finalizzata la norma. Infine, l’“Intenzione controfattuale” si caratterizza per il fatto di muovere da un’ipotesi “contraria ai fatti”, relativa a un evento che non si è realizzato. L’“Intenzione controfattuale” si differenzia dall’“Intenzione comunicativa” e dall’“Intenzione teleologica” in quanto, mentre queste ultime sono congiuntamente esaustive e mutuamente esclusive, l’“Intenzione controfattuale” consiste in una modalità di espressione che può assumere contenuti comunicativi o teleologici. Anche per queste distinzioni ci si può utilmente riferire a quanto riportato nella terza sezione.

L’“Intenzione comunicativa” ricorre in 287 casi – 196 argomenti concorrenti, 52 argomenti determinanti e 39 argomenti respinti – pari al 64,6% dei casi, mentre l’“Intenzione teleologica” è presente in 157 casi – 103 argomenti concorrenti, 30 argomenti determinanti e 24 argomenti respinti – pari al 35,4%. Infine, l’“Intenzione controfattuale” è presente in 39 casi, pari al 8,8% di tutti gli argomenti interpretativi: 24 argomenti concorrenti, 6 argomenti determinanti e 9 argomenti respinti.

Relativamente all’impiego dell’“Intenzione controfattuale” si rende opportuno presentare due considerazioni. La prima ha a che fare con un aspetto già notato nella sottosezione precedente. Come si è detto, tutte le circostanze nelle quali il giudicante non si riferisce al “Legislatore storico”, autore della legge, coincidono con contesti controfattuali. D’altra parte, i casi nei quali il giudicante fa riferimento a contesti controfattuali per congetturare cosa avrebbe deciso il “Legislatore storico” sono numericamente minori dei casi nei quali utilizza il contesto controfattuale per speculare sul comportamento di un “Legislatore ideale”. Più precisamente, nel caso di “Intenzione controfattuale”, il legislatore è ideale in 25 su 42 casi. Peraltro, anche nei casi in cui il giudicante fa riferimento a una figura storica di legislatore, argomenta sempre *a contrario*. Vale a dire, argomenta a partire da ciò che il legislatore *non ha fatto* per dedurre che una certa distinzione non è rilevante e che al caso specifico si deve applicare la regola più generale. Per esempio, in Cass. Civ. SU, sent. n. 6028/2022, «Se il legislatore avesse voluto distinguere tra iscrizioni, nel Registro e iscrizioni nel REA, avrebbe senz’altro inserito una disposizione specifica, ma non ha ritenuto di farlo [...].».

In definitiva, in nessuna delle ipotesi di argomentazione controfattuale considerata si riscontra il modello di “Intenzione controfattuale” in cui la funzione dell’argomento è quella di fornire un metodo per riempire le lacune attraverso la congettura su come in una data situazione, si sarebbe comportato il legislatore (storico o ideale)<sup>31</sup>. È discutibile se in questi casi si abbia ancora un vero e proprio argomento IdL, o una forma di argomentazione *a contrario*, in ossequio al brocardo *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*<sup>32</sup>, anche perché di solito l’inferenza è parcamente giusti-

<sup>31</sup> Cfr. GUASTINI 2011, 275-76.

<sup>32</sup> Sull’argomento *a contrario*, vedi in particolare CANALE, TUZET 2010.

ficata dal giudicante, spesso solo tramite l'indicazione delle altre disposizioni nelle quali il legislatore è intervenuto in modo attivo<sup>33</sup>.

#### e) Giustificazione degli argomenti

Per quanto riguarda la *Giustificazione dell'argomento* è stato annotato, per ogni argomento IdL censito, se e quale giustificazione l'interprete adduce per l'introduzione dell'argomento. Tuttavia, non sono molti i provvedimenti che includono riferimenti a questa voce. La citazione dell'"Art. 12 Preleggi" ricorre in 17 casi – 14 concorrenti, 2 determinanti e 1 respinto – pari al 3,8% del totale; mentre il riferimento ai "Principi o valori dell'ordinamento" ricorre in 2 argomenti determinanti – pari allo 0,4% del totale. In 425 casi non è stata fornita alcuna giustificazione per l'uso dell'argomento.

### 5.2. Analisi qualitativa

Prima di fornire alcune sommarie indicazioni sull'interpretazione dei risultati raggiunti sarà forse utile illustrare sinteticamente alcuni casi particolarmente significativi compresi nella popolazione analizzata.

#### a) Cass. Civ. SU, sent. n. 5489/2014

Questa è la prima di una serie di 35 pronunce nelle quali emerge in modo evidente la matrice giurisprudenziale che fa da sfondo alla ricostruzione dell'intenzione del legislatore in molte sentenze della Cassazione Civile.

La disposizione al centro della controversia è l'art. 69, comma 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che recita:

«Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».

In numerose occasioni, come nel caso in esame, la Suprema Corte si è trovata a decidere questioni di giurisdizione sorte nell'ambito di controversie in tema di pubblico impiego contrattualizzato che avevano avuto inizio prima del 30 giugno 1998 ma che si erano protratte anche al di là di quella scadenza. La questione, in questo caso come in molti altri, viene risolta tramite un appello alle intenzioni del legislatore del D.Lgs. n. 165/2001. L'aspetto rilevante per il nostro discorso è che questa ricostruzione dell'intenzione del legislatore storico viene mutuata da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite – Cass. Civ. SU, sent. n. 3183/2012 – che, fra l'altro, aveva stabilito che:

«la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in tema d'impiego pubblico contrattualizzato ha costituito, nelle intenzioni del Legislatore, un'ipotesi assolutamente eccezionale che impone di leggere la norma in chiave restrittiva, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, dev'essere inteso nel senso che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale,

<sup>33</sup> Si potrebbe sostenere che, proprio perché questo modo di argomentare non istanzia una forma di argomento IdL, non incorra nelle criticità che Canale e Tuzet segnalano in rapporto alla variante controfattuale dell'argomento IdL. Vedi CANALE, TUZET 2014.

la protrazione della vicenda anche oltre il 30/6/1998 radica la giurisdizione dell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia».

In questo modo, la ricostruzione dell'IdL del legislatore del 2001, operata da un'autorità giudicante nel 2012, diventa il momento fondante di una pluralità di pronunce, che ne ripetono *verba**tim* il principio di diritto. È opportuno sottolineare che il giudice del 2012 non adduceva specifiche *Fonti* né *Giustificazioni* che accreditassero la propria proposta ermeneutica. Quindi, il ricorso all'argomento IdL viene introdotto come una sorta di *trump card*, in assenza di quelle condizioni minime che dovrebbero consentire il controllo dell'*iter argomentativo* seguito dal giudicante.

#### b) *Cass. Civ. SU, sent. n. 28575/2018*

La sentenza n. 28575 del 2018 è molto più complessa. Per i nostri fini è sufficiente concentrarsi sugli argomenti IdL che vi vengono sviluppati. Vi si trovano infatti un argomento determinante, un argomento respinto e non meno di tre argomenti concorrenti (più due argomenti soltanto menzionati).

Tutto l'*iter argomentativo* si snoda intorno a un argomento IdL proposto direttamente dal ricorrente e attinente all'interpretazione dell'art. 19, comma 9, del D.Lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 27, let. f, del D.Lgs. n. 142 del 2015, che disciplina le forme prescritte per introdurre l'appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., contro la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale o contro la decisione di accoglimento.

Secondo l'orientamento prevalente al tempo della pronuncia l'appello doveva essere introdotto con citazione, nonostante l'impiego da parte del legislatore del termine "ricorso", che veniva letto come un'espressione atecnica. Viceversa,

«[s]econdo il ricorrente sia il tenore testuale della modifica normativa che la sua finalità di garantire una più rapida trattazione dei giudizi relativi alle domande di protezione internazionale inducevano a ritenere, al contrario, che il legislatore del 2015 avesse voluto effettivamente optare per la proposizione dell'appello con ricorso».

Questa tesi ermeneutica è accolta dal Collegio giudicante, che la formalizza espressamente come un argomento IdL.

«Tuttavia, ancorando il *dies a quo* di quel tempo all'atto di proposizione dell'appello individuato come ricorso [...] evidenziava, sebbene non tramite una altrettale disposizione espressa [...], bensì in modo tale da giustificare la necessaria valorizzazione dell'intenzione del legislatore (evocata dall'art. 12, primo comma, delle disposizioni del codice di procedura civile [evidente *lapsus calami* per art. 12, comma 1 c.c.]), una volontà di disciplinare innovativamente la forma dell'atto di impugnazione, così sottraendola all'efficacia dell'art. 702-quater, altrimenti giustificata dal comma 1 dell'art. 19».

Qui, il riferimento all'art. 12 delle *Preleggi* e l'impiego dei lemmi "intenzione del legislatore" e "volontà", testimoniano inequivocabilmente che ci troviamo nel territorio dell'argomento IdL – concorrente, per esplicita ammissione del giudicante, con l'argomento letterale e con quello teologico. La ricostruzione proposta della volontà del legislatore in rapporto alla lettera della disposizione è doviziosamente giustificata sulla base di considerazioni di natura sistematica, espresse tuttavia con una prosa convoluta e sovrabbondante.

Accanto all'argomento IdL principale, la sentenza ospita peraltro un argomento determinante, utilizzato per stabilire un punto preliminare rispetto alla questione principale – cioè che l'atto con il quale viene introdotto il ricorso, indipendentemente dalla forma scelta, deve produrre ef-

fatti equivalenti a quelli realizzati dal tipo di atto previsto dal legislatore *entro la scadenza del termine previsto per l'impugnazione* – ed espresso con ricorso alla nozione di “scopo del legislatore”.

Inoltre, in essa trova posto un argomento respinto, presentato in forma controfattuale *a contrario*:

«l'opzione che qui si prospetta, d'altro canto, non potrebbe essere contraddetta adducendo che nel comma 9 il legislatore, se avesse voluto introdurre la forma del ricorso, avrebbe dovuto disciplinare anche il modo di procedere di fronte al deposito del ricorso [...]»

oltre ad altri due argomenti concorrenti. Il primo viene qualificato dal giudicante come argomento teleologico – in questo argomento va sottolineato che lo scopo è desunto dalla relazione ministeriale, al D.Lgs. n. 142 del 2015. Il secondo fa appello alla nozione di “legislatore consapevole” per sostenere che il legislatore non poteva ignorare che secondo l’interpretazione prevalente l’impugnazione della decisione del tribunale sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale doveva essere proposta con citazione.

«In fine si deve aggiungere anche la rilevanza dell’argomento c.d. del legislatore consapevole, il quale esigeva di intendere il nuovo comma 9 nel senso che, se il legislatore aveva inteso usare il temine ricorso, doveva essere consapevole che usava per la forma dell’appello un termine diverso da quello che, secondo la Corte di Cassazione, identificava anteriormente quella forma, che era la citazione».

Con ogni evidenza, dunque, la sentenza n. 28575/2018 esibisce un particolare spessore e una peculiare ricchezza dal punto di vista argomentativo. Essa permette anche di formulare alcune considerazioni. L’unico argomento che il giudicante etichetta esplicitamente come argomento IdL attraverso la citazione dell’art. 12 *Preleggi* è l’argomento relativo alla distinzione tra citazione e ricorso. Esso possiede un’importanza strutturale e viene presentato dal giudicante come corrente con l’argomento letterale e teleologico.

Gli altri argomenti, benché sicuramente rilevanti nell’economia del percorso argomentativo della sentenza, non sono presentati dal giudicante come argomenti IdL;

c) *Cass. Civ. SU, sent. n. 25021/2019*

Si tratta di una sentenza ampiamente discussa e commentata, in tema di divisione ereditaria. Anche in questo caso, della sentenza esaminerò unicamente i profili attinenti all’impiego dell’argomento IdL.

In primo luogo, si osserva un argomento introdotto dalla chiave di ricerca *<scopo legislatore>* per sostenere che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2 ha la medesima estensione applicativa dell’art. 46 del D.P.R. n. 380, argomento che viene qualificato dal giudicante come teleologico:

«In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l’art. 46 che l’art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti [...] Nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista d a l D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1 [...] nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all’entrata in vigore della L. n. 47 del 1985».

Vi sono poi due argomenti concorrenti catturati dalla chiave *<legislatore inteso>*, etichettati entrambi come argomenti letterali. Il primo ha forma controfattuale e intenzione comunicativa.

«Conferma della correttezza di tale conclusione si ricava, d'altra parte, sempre sul piano dell'interpretazione letterale della legge, dalla considerazione che il legislatore, quando ha inteso sottrarre le divisioni ereditarie all'applicazione della normativa dettata in tema di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, lo ha detto espressamente. [...] Orbene, tale previsione non può non riflettersi nella interpretazione delle altre norme del D.P.R. n. 380 del 2001, dovendo ritenersi che il legislatore, ogni volta che ha inteso escludere un determinato tipo di atto dall'applicazione della normativa sanzionatoria dettata in via generale, lo ha detto espressamente. L'interprete, perciò, non può estendere la deroga al di là dei casi espressamente previsti dalla legge (“*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”»).

Il meccanismo argomentativo è tipicamente *a contrario* e fa leva su intuizioni sistematiche. Il secondo viene introdotto verso la fine della sentenza per motivare un punto accessorio. Come dicevo, anche questo argomento viene etichettato come argomento letterale.

Il quarto argomento concorrente è quello cui il Collegio giudicante dà più risalto e viene introdotto per motivare un punto nodale della sentenza, vale a dire l'affermazione che

«l'inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40 è coerente con la *ratio legis* e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscono la negoziabilità dell'immobile».

Quest'affermazione viene giustificata sia sul piano dell'interpretazione letterale, sia sulla base dell'intenzione del legislatore.

«Anche l'interpretazione “secondo lo spirito della legge”, secondo la c.d. “intenzione del legislatore” (art. 12 *Preleggi*, comma 1, seconda parte), corrobora tale conclusione. [...] Il fatto che il legislatore abbia ritenuto di sottrarre le divisioni ereditarie al regime giuridico dettato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 per le lottizzazioni di terreni ed abbia ritenuto, invece, di sottoporre le stesse al regime giuridico previsto per i fabbricati abusivi dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, corrisponde ad una precisa, quanto razionale, scelta di politica legislativa. [...] In particolare, per la divisione di terreni provenienti da eredità, laddove su di essi non sia stato consumato alcun abuso edilizio, il legislatore ha inteso far prevalere l'intento dei coeredi di sciogliersi da una comunione che – in quanto originata da una successione *mortis causa* – essi non hanno voluto; ritenendo di non poter presumere che i *coheredes*, che intendano sciogliersi dalla comunione dei beni ereditari, abbiano – per ciò stesso – l'ulteriore intento di destinare il terreno ricevuto in eredità a scopo edificatorio illecito. [...] In sostanza, la diversa “*ratio*” della nullità di cui all'art. 30, comma 2, del D.P.R., rispetto a quella di cui all'art. 46, comma 1, dello stesso D.P.R., spiega perché la legge escluda la communitaria di nullità solo per lo scioglimento della comunione ereditaria relativa a terreni, e non anche per lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ad edifici abusivi, prevalendo in tale ultimo caso l'intento del legislatore di sanzionare l'illecito già consumato».

Ho citato per esteso i passaggi più rilevanti per evidenziare la pluralità di chiavi di ricerca che vi ricorrono. In definitiva, anche l'analisi di questa sentenza conferma come l'autocomprendensione della Corte di Cassazione colga come argomenti IdL, unicamente quelle strategie interpretative nelle quali ricorre il riferimento espresso all’“intenzione del legislatore”.

## 6. Interpretazione dei risultati

Il primo dato da evidenziare è che l'argomento dell'IdL ha rivestito un ruolo marginale nell'economia dell'argomentazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile nel decennio

2014-2023. Come ho ricordato nella sezione 5.1 la nostra ricerca ha portato a evidenziare 444 argomenti interpretativi in 337 provvedimenti – 254 sentenze, 82 ordinanze e 1 ordinanza di rimessione – a fronte di 6.500 provvedimenti complessivi<sup>34</sup>.

Questo dato, tuttavia, non tiene conto del fatto che almeno alcuni argomenti catturati dalle nostre chiavi di ricerca, pur esibendo una scelta terminologica che astrattamente potrebbe veicolare il richiamo all'IdL, vengono percepiti dal Collegio giudicante come argomenti di diverso genere.<sup>35</sup>

Per cercare di produrre una valutazione più accurata possiamo domandarci, in primo luogo, quali dei quattordici tipi di argomenti IdL che sono astrattamente configurabili sulla base delle variabili che abbiamo ammesso, possiamo vedere realizzati.

Preliminariamente, si deve però notare che qui si rende evidente la circolarità che lega teoria, osservazione ed esperimento, su cui ho richiamato l'attenzione nella seconda sezione di questo lavoro: i tipi di argomenti IdL che sono identificabili sulla base dei dati che sono stati raccolti dipendono dalle stipulazioni teoriche che sono state anticipate nella terza sezione. Se da un lato ciò comporta che stipulazioni teoriche differenti avrebbero verosimilmente condotto a osservazioni diverse, dall'altro, si deve pur notare che le osservazioni compiute posseggono un potenziale trasformativo rispetto allo stesso quadro teorico che le ha rese possibili, conducendo alla revisione dell'impalcatura concettuale nei punti in cui non si mostra adeguata a rendere conto dell'esperienza.

A questo proposito si deve ricordare che nelle nostre osservazioni non è stata mai riscontrato il tipo “Legislatore attuale” e che il tipo “Legislatore ideale” è stato riscontrato soltanto in corrispondenza di costruzioni controfattuali. Di conseguenza, restano soltanto sei tipi, e precisamente:

- a. *Tipo di legislatore*: “Legislatore Storico”, *Tipo di intenzione*: “Intenzione comunicativa”, *Intenzione fattuale*.  
250 argomenti interpretativi – 174 concorrenti, 46 determinanti e 30 respinti – pari al 56,3% di tutti gli argomenti interpretativi.

Es.: Cass. Civ. SU, sent. n. 22184/2023:

«Deve ormai considerarsi *jus receptum* che la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi eccezionale (Cass., sez. un., 21 dicembre 2018, n. 33212), mentre la regola generale è quella dell'applicabilità al personale delle società sottoposte a controllo pubblico della disciplina privatistica del lavoro nell'impresa»<sup>36</sup>.

- b. *Tipo di legislatore*: “Legislatore Storico”, *Tipo di intenzione*: “Intenzione teleologica”, *Intenzione fattuale*.  
153 argomenti interpretativi – 101 concorrenti, 28 determinanti e 24 respinti – pari al 34,5% di tutti gli argomenti interpretativi.

<sup>34</sup> Bisogna riconoscere, tuttavia, che la rilevanza degli argomenti IdL è molto più spiccata nel caso in cui il giudicante si trovi ad affrontare questioni *latu sensu* “politiche”. Per esempio: le due sentenze in cui la Suprema Corte ha affrontato organicamente il tema della procreazione medicalmente assistita nel decennio 2014-2023 – n. 12193/2019 e n. 38162/2022 – sono state entrambe catturate dalle nostre chiavi di ricerca e riportano entrambi argomenti IdL determinanti; dei venticinque casi nei quali essa ha affrontato questioni relative ai presupposti della protezione umanitaria nel decennio 2014-2023 – inclusi quelli in cui affrontava questioni inerenti al riparto di giurisdizione – sei – n. 29459/2019, n. 29460/2019, n. 29461/2019, n. 5425/2021, n. 18486/2021, n. 18487/2021 – riportano argomenti IdL; infine in tutte le 9 sentenze nelle quali la Suprema Corte ha affrontato il tema delle unioni civili, il giudicante ricorre o menziona argomenti IdL.

<sup>35</sup> D'altra parte, abbiamo ricordato a più riprese che l'insieme degli argomenti catturati dalle nostre chiavi di ricerca inevitabilmente non include quegli argomenti IdL che sono formulati utilizzando termini diversi.

<sup>36</sup> Vedi *supra* 5.2.a.

Es.: Cass. Civ. SU, sent. n. 17541/2023:

«Quest'ultima ipotesi appare integrare la fattispecie in esame in ordine alla quale il legislatore del 2008/2009 aveva espresso la volontà di un regime più rigoroso per differenziare il servizio taxi da quello di NCC».

- c. *Tipo di legislatore*: “Legislatore Storico”, *Tipo di intenzione*: “Intenzione comunicativa”, *Intenzione controfattuale*.  
14 argomenti interpretativi – 6 concorrenti, 1 determinante e 7 respinti – pari al 3,1% di tutti gli argomenti interpretativi.

Es.: Cass. Civ. SU, sent. n. 6028/2022:

«Se il legislatore avesse voluto distinguere tra iscrizioni, nel Registro e iscrizioni nel REA, avrebbe senz'altro inserito una disposizione specifica, ma non ha ritenuto di farlo, essendo chiaro l'intento perseguito».

- d. *Tipo di legislatore*: “Legislatore Storico”, *Tipo di intenzione*: “Intenzione teleologica”, *Intenzione controfattuale*.  
2 argomenti interpretativi – 1 concorrente e 1 determinante – pari allo 0,4% di tutti gli argomenti interpretativi.

Es.: Cass. Civ. SU, sent. n. 3556/2017:

«Se, nell'introdurre dell'art. 360 c.p.c., il comma 3 l'intento del legislatore fosse stato quello di vietare l'impugnazione immediata della sentenza confermativa di quella non definitiva di primo grado resa dal giudice d'appello, sarebbe stato coerente che quello stesso legislatore, specie di fronte agli altri indici contrari che si sono individuati, intervenisse sull'art. 129-bis mutandone l'esordio, che induce il convincimento che la fattispecie colà disciplinata si inserisce in una di normale ricorribilità delle sentenze rese dal giudice d'appello sull'appello immediato ai sensi dell'art. 340 c.p.c. Invero, la permanente previsione del “se” ha questo significato».

- e. *Tipo di legislatore*: “Legislatore Ideale”, *Tipo di intenzione*: “Intenzione comunicativa”, *Intenzione controfattuale*.  
23 argomenti interpretativi – 17 concorrenti, 4 determinanti e 2 respinti – pari al 5,2% di tutti gli argomenti interpretativi.

Es.: Cass. Civ. SU, sent. n. 14925/2016:

«Del resto, il legislatore, quando ha voluto estendere la giurisdizione della Corte dei conti oltre i rapporti pensionistici in senso stretto, ha emanato al riguardo puntuali disposizioni di legge, come ha fatto per le pensioni di guerra con del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 116 [...]».

- f. *Tipo di legislatore*: “Legislatore Ideale”, *Tipo di intenzione*: “Intenzione teleologica”, *Intenzione controfattuale*.  
nessun argomento interpretativo rinvenuto.

Come si vede, gli argomenti controfattuali hanno una rilevanza assolutamente marginale e seguono del resto lo schema *a contrario* che si è già visto: se il legislatore avesse voluto/inteso *x*, allora avrebbe prodotto la disposizione *n*, ma non lo ha fatto, quindi... D'altra parte, anche limi-

tandoci a considerare i 403 argomenti interpretativi afferenti ai modelli *a* e *b*, si deve ricordare che in relazione alle diverse chiavi di ricerca si riscontrano differenti gradi di intensità, che vanno da argomenti che inequivocabilmente sono riconducibili al *genus* degli argomenti IdL ad argomenti più agevolmente etichettabili – e spesso etichettati dal giudicante – come interpretazioni letterali o teleologiche.

## 7. Conclusioni

In questo lavoro, ho cercato di presentare i risultati relativi all’analisi della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile negli anni 2014-2023. Nella seconda sezione ho formulato alcune sintetiche riflessioni relative all’epistemologia della ricerca nell’ambito delle scienze sociali. Successivamente, sono stati illustrati gli assunti teorici di partenza che hanno guidato questa ricerca e le procedure seguite. Nella quinta e nella sesta sezione sono stati presentati alcuni risultati ottenuti, sia attraverso l’analisi quantitativa, sia attraverso l’analisi qualitativa di alcune pronunce ritenute particolarmente interessanti. Adesso, a conclusione del mio discorso, mi sia consentito di formulare alcune considerazioni teoriche sollecitate dal lavoro svolto.

È abbastanza banale sostenere che sussiste un rapporto strutturale tra interpretazione e applicazione del diritto, nel senso che l’attività di attribuzione di significato a un enunciato giuridico viene normalmente svolta tenendo presenti casi possibili o reali di applicazione<sup>37</sup>. Su questa strada ci si può spingere fino a sostenere che la disposizione si presenta all’interprete come un oggetto insaturo che attende di essere saturato attraverso la sussunzione di casi specifici al di sotto della norma che da esso è stata ricavata.

Ma questa attività di saturazione richiede la messa in campo di argomenti che possano delimitare quali atti di sussunzione sono leciti. L’argomento IdL è uno di questi. Esso è in sostanza un tentativo di radicare l’interpretazione tramite il riferimento a un legislatore, che non può non essere il prodotto di una *fictio*, dal momento che il legislatore storico è generalmente costituito da un insieme di persone, cui non è possibile, se non metaoricamente, ascrivere intenzioni.

Nella sezione precedente si è visto che questa strategia può concretizzarsi in vari modelli, nei quali il richiamo all’IdL assume coloriture differenti. In ogni caso, l’attività di costruzione della figura del legislatore deve istituire una dialettica con il contenuto testuale della disposizione, in modo che l’IdL costituisca un punto di caduta del tentativo di andare oltre la lettera della disposizione.

Se questo rappresenta senz’altro un criterio generale per valutare le condizioni di “felicità” del riferimento all’IdL, è necessario comunque fornire indicazioni più concrete. A questo proposito, si deve sottolineare che il giudice ha sempre a che fare con testi scritti – oltre ai testi legislativi, i lavori preparatori, le precedenti sentenze, ecc. In questo senso, può risultare utile fare appello alla nozione di *intentio operis* sviluppata negli anni Ottanta del secolo scorso da Umberto Eco. Dopo la rivoluzione di *Opera aperta* e dei lavori degli anni Settanta<sup>38</sup>, che avevano enfatizzato soprattutto la centralità del lettore nel processo di decodifica del messaggio letterario, Eco si trovò negli anni Ottanta e Novanta a restringere la portata del ruolo attivo del destinatario del messaggio, coniando la nozione di *intentio operis* come punto intermedio tra l’*intentio auctoris* e l’*intentio lectoris*<sup>39</sup>. In pratica, si tratta di riconoscere che, se il lettore non è vincolato dalle intenzioni dell’autore empirico, è nondimeno costretto dal contenuto dell’opera e dal contesto in cui essa si inserisce, contenuto e contesto che ammettono soltanto alcune interpretazioni e non altre.

<sup>37</sup> Vedi PINO 2021, 45 ss. per una disamina analitica dei vari nessi fra i due concetti.

<sup>38</sup> ECO 1962; ECO 1979.

<sup>39</sup> ECO 1990.

Applicata al nostro ambito, la nozione di *intentio legis* potrebbe essere adottata per segnalare che la ricerca delle IdL non si esaurisce in uno sforzo psicologico, ma rimane sempre confinata nel perimetro ermeneutico della lettura di testi. Una lettura che deve trovare la propria misura nella esplicitazione di ciò che il testo consente<sup>40</sup>.

D'altra parte, se si ragiona in questi termini si corre il rischio di sovrapporre la nozione di IdL a quella di *ratio legis*. Per tenere distinti i due concetti, può essere utile investire sulla dimensione temporale. In altri termini, la nozione di *intentio operis/legis* aggiunge a quella abituale di *ratio legis* l'idea che la *ratio* del provvedimento vada rintracciata interrogando non solo il testo della legge stessa ma anche gli altri testi che la accompagnano – relazioni illustrate, precedenti giurisprudenziali, ecc. – e più in generale il contesto che alla sua approvazione fa da sfondo. Cosicché questo modo di categorizzare l'argomento IdL verrebbe a configurarsi come una sorta di versione diacronica e oggettivizzante della *fictio* che attribuisce a una volontà soggettiva il contenuto della legge.

È importante sottolineare che l'*intentio legis* come plausibile instanziazione dell'IdL possiede un duplice spessore sincronico e diacronico, che vale a differenziarla dalla *ratio legis*. Mentre quest'ultima consiste nella rilevazione di un nesso di scopo obiettivo e atemporale, insito nella formulazione della disposizione, l'*intentio legis* costituisce un costrutto diacronicamente articolato: non si riduce al tessuto di relazioni che la lega ad altri luoghi dell'ordinamento, relazioni di tipo sincronico, colte, per esempio, dal ragionamento sistematico, ma si spinge a investigarne la dimensione temporale. L'*intentio legis* non è un flash istantaneo che illumina un tutto già dato ma consiste nel lavoro continuo di rinegoziazione dei contenuti normativi che acquisiscono sempre nuove determinazioni mano a mano che l'insieme delle fattispecie, il lavoro giurisprudenziale e quello dottrinario si arricchiscono.

Dovrebbe essere pienamente evidente, a questo punto, la natura artificiale, esito di molteplici negoziazioni, di questo strumento interpretativo, che si serve della simulazione di una volontà storica per avallare le conclusioni di un interprete. In questa prospettiva, la finzione di una volontà storica si rivela compatibile con i risultati empirici esposti nei capitoli precedenti: la ricorrenza prevalente dei modelli del “legislatore storico” e dell’“intenzione comunicativa” va letta non nel senso che la Corte di Cassazione adoperi l'IdL per inseguire un passato statico, ma nel senso che l'appello genealogico si dimostra funzionale ad ancorare il discorso giuridico a una continuità temporale controllabile. Le ricostruzioni interpretative operano dunque su un piano diacronico, dove la “volontà del legislatore” diventa un dispositivo che consente di stabilire nesi fra testo originario e contesti applicativi. In tal modo, la dimensione temporale dell'interpretazione si trasforma in uno strumento di legittimazione: il giudice, evocando un legislatore storico, negozia nel tempo il significato della norma, realizzando l'evoluzione del diritto senza rinunciare al vincolo del testo.

<sup>40</sup> A questo proposito è importante, tuttavia, sottolineare che la definizione del discriminio tra interpretazioni ammesse e interpretazioni aberranti non risiede *in rebus* ma è piuttosto il risultato di un'interpretazione ulteriore., contrariamente a quanto lo stesso Eco avrebbe suggerito in un testo più tardo. Cfr. ECO 2012.

## Riferimenti bibliografici

- BONILO G., VIDALI P. 2003. *Introduzione alla filosofia della scienza*, Bruno Mondadori.
- CANALE D., TUZET G. 2010. *Struttura inferenziale e assunzioni ontologiche dell'argomento a contrario*, in «Ars Interpretandi», 15, 2010, 189 ss.
- CANALE D., TUZET G. 2014. *Intenzioni del legislatore e ragionamento controfattuale*, in «Analisi & Diritto», 2014, 195 ss.
- CANALE D., TUZET G. 2020. *La giustificazione della decisione giudiziale*, Giappichelli.
- CHIASSONI P. 2007. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, il Mulino.
- DICIOTTI E. 1999. *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli.
- DOUGLAS H. 2011. *Facts, Values, and Objectivity*, in JARVIE I.C., ZAMORA-BONILLA J. (eds.), *The SAGE Handbook of The Philosophy of Social Sciences*, SAGE, 513 ss.
- ECO U. 1962. *Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee*, Bompiani.
- ECO U. 1979. *Lector in fabula*, Bompiani.
- ECO U. 1990. *I limiti dell'interpretazione*, Bompiani.
- ECO U. 2012. *Di un realismo negativo*, in DE CARO M., FERRARIS M. (a cura di), *Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione*, Einaudi, 93 ss.
- EKINS R. 2012. *The Nature of Legislative Intent*, Oxford University Press.
- EPSTEIN L., DAVIS A.D. 2014. *An Introduction to Empirical Legal Research*, Oxford University Press.
- GUALA F. 2011. *Experiments*, in JARVIE I.C., ZAMORA-BONILLA J. (eds.), *The SAGE Handbook of The Philosophy of Social Sciences*, SAGE, 577 ss.
- GUASTINI R. 1993. *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Giuffrè.
- HARP R., KHALIFA K. 2017. *Realism and Antirealism*, in MCINTYRE L., ROSENBERG A. (eds.), *The Routledge Companion to Philosophy of Social Sciences*, Routledge, 254 ss.
- HESSE M.B. 1974. *The Structure of Scientific Inference*, Macmillan.
- HESSE M.B. 1980. *Modelli e analogie nella scienza*, Feltrinelli.
- KUIPERS Th.A.F. 2007. *Laws, Theories, and Research Programs*, in KUIPERS Th.A.F. (ed.), *Handbook of the Philosophy of Science: General Philosophy of Science: Focal Issues*, North Holland, 1 ss.
- LANFREDINI R. 2024. *Paolo Parrini's Third Way: The Network Model*, in «HUMANA MENTE», 45, 2024, 1 ss.
- MCINTYRE L., ROSENBERG A. (eds.), 2017. *The Routledge Companion to Philosophy of Social Sciences*, Routledge.
- MARCHETTONI L. 2023. *Objectivity and Law*, in KIRSTE S., SELLERS M. (eds.), *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Sciences*, Springer, 2582 ss.
- MONTUSCHI E. 2017. *Objectivity*, in MCINTYRE L., ROSENBERG A. (eds.), *The Routledge Companion to Philosophy of Social Sciences*, Routledge, 281 ss.
- PARRINI P. 1998. *Knowledge and Reality: An Essay in Positive Philosophy*, Springer.
- PINO G. 2021. *L'interpretazione nel diritto. Come un trattato*, Giappichelli.
- REISS J. 2017. *Are There Social Scientific Laws?*, in MCINTYRE L., ROSENBERG A. (eds.), *The Routledge Companion to Philosophy of Social Sciences*, Routledge, 295 ss.

STARR W. 2022. *Counterfactuals*, in ZALTA E.N., NODELMAN U. (eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 2022 Edition. Disponibile in: <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/counterfactuals/> (consultato il 28 luglio 2025).

VELLUZZI V. 2013. *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, ETS.